

INNOVUS S.R.L.
PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PREMESSA

Innovus S.r.l., al fine di promuovere una cultura della legalità, dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità organizzativa, adotta la presente Procedura whistleblowing in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e in coordinamento con il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, con il Codice etico, con il Sistema disciplinare e con il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Procedura disciplina le modalità di presentazione, ricezione, gestione, istruttoria e seguito delle segnalazioni interne aventi a oggetto violazioni rilevanti ai sensi della normativa whistleblowing, nonché le misure di tutela del segnalante, della riservatezza, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti.

Art. 1**Finalità della Procedura**

1. La presente Procedura ha le seguenti finalità: a) consentire l'emersione tempestiva di violazioni di legge, del Modello 231, del Codice etico e delle procedure interne; b) assicurare la gestione riservata, ordinata, imparziale e documentata delle segnalazioni; c) proteggere i soggetti segnalanti contro atti ritorsivi o discriminatori; d) rafforzare il sistema di controllo interno, il funzionamento del Modello 231 e la prevenzione dei rischi.
2. La presente Procedura costituisce parte integrante del sistema di compliance di Innovus e si coordina con tutti i documenti organizzativi rilevanti.

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini della presente Procedura si intende per: a) **segnalazione**: la comunicazione di informazioni sulle violazioni acquisite nel contesto lavorativo, nei termini di cui al d.lgs. 24/2023; b) **persona segnalante**: il soggetto che effettua la segnalazione; c) **gestore delle segnalazioni**: il soggetto o la struttura deputata a ricevere e gestire il canale interno; d) **persona coinvolta o segnalato**: la persona fisica o giuridica cui la violazione è attribuita o che comunque risulta coinvolta nei fatti segnalati; e) **facilitatore**: il soggetto che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, nei limiti previsti dalla legge; f) **seguito**: l'insieme delle attività di verifica, istruttoria, approfondimento, interlocuzione e decisione organizzativa conseguenti alla segnalazione, secondo la nozione accolta dalla disciplina vigente e dalle Linee guida ANAC.

Art. 3**Ambito soggettivo di applicazione**

1. Possono effettuare una segnalazione interna, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e dalla presente Procedura: a) i dipendenti della Società; b) i lavoratori autonomi, i collaboratori, i consulenti e i professionisti che operano per Innovus; c) i partner di RTP, i fornitori, i laboratori, le imprese e gli altri soggetti che operano nel contesto lavorativo della Società; d) i tirocinanti, anche non retribuiti; e) i soggetti che si trovano in fase precontrattuale o il cui rapporto con la Società sia cessato, quando le informazioni siano state acquisite nel relativo contesto lavorativo; f) i facilitatori e gli altri soggetti ai quali la legge estende la protezione.

ASSOCIATO

**INNOVUS S.r.l.**Via Montano snc – Pal. Agi Center
81059 Caianello (CE)**C.F. e P.IVA** 04014770616**REA** CE 291746**C.S.** € 60.000,00 i.v.**T./Fax** +39 0823 1830092**e-mail:** info@innovus.it**Web** www.innovus.it

2. La tutela si applica alle condizioni previste dall'art. 3 del d.lgs. 24/2023 anche ai soggetti collegati al segnalante nei casi e nei limiti ivi previsti.

Art. 4

Ambito oggettivo della segnalazione

1. Possono formare oggetto di segnalazione le informazioni su violazioni, anche non ancora definitivamente accertate, concernenti comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Tali violazioni includono, tra l'altro, condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, violazioni del Modello 231, del Codice etico, delle procedure interne e delle discipline nazionali o dell'Unione europea richiamate dal d.lgs. 24/2023.
2. Rientrano, in particolare, nell'ambito oggettivo della presente Procedura, per quanto compatibile con l'attività di Innovus: a) violazioni concernenti i rapporti con la pubblica amministrazione, le gare e gli affidamenti; b) conflitti di interesse non dichiarati o non gestiti; c) irregolarità nella gestione di partner, RTP, consulenti, imprese e parti correlate; d) violazioni in materia di sicurezza sul lavoro o ambiente; e) anomalie gravi nei flussi economico-finanziari; f) utilizzo improprio di sistemi informatici, credenziali, PEC, documentazione digitale o dati; g) violazioni delle misure di tutela del segnalante o della riservatezza.
3. Non rientrano nell'ambito della presente Procedura, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 24/2023, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere esclusivamente personale del segnalante, che attengano soltanto al proprio rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici, salvo che esse presentino anche un autonomo profilo di violazione rientrante nell'ambito oggettivo della disciplina.

Art. 5

Architettura del canale interno di segnalazione

1. Innovus adotta un **unico canale interno di segnalazione**, integrato con il proprio sistema 231 e conforme ai requisiti del d.lgs. 24/2023.
2. Il canale interno è affidato al **Gestore delle segnalazioni**, individuato con separato atto dell'Amministratore unico.
3. Per Innovus, in considerazione della dimensione organizzativa, della concentrazione dei ruoli interni e dell'esigenza di rafforzare autonomia, imparzialità e riservatezza, il Gestore delle segnalazioni è preferibilmente un **soggetto esterno** dotato di adeguata indipendenza, professionalità, riservatezza e continuità operativa.
4. Il Gestore delle segnalazioni opera in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, ma resta distinto dalle funzioni operative e dai processi sensibili oggetto di possibile segnalazione.
5. In coerenza con le Linee guida ANAC, la soluzione organizzativa adottata deve essere resa conoscibile a tutti i destinatari e disciplinata in modo espresso nei documenti interni della Società.

Art. 6

Canali di presentazione della segnalazione

1. La segnalazione interna può essere presentata: a) in forma **scritta**, tramite piattaforma informatica dedicata; b) in forma **orale**, tramite linea telefonica, sistema di messaggistica vocale o altro strumento equivalente; c) mediante **incontro diretto** con il Gestore delle segnalazioni, su richiesta del segnalante.

2. Il d.lgs. 24/2023 richiede che le segnalazioni interne in forma orale siano effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La presente Procedura si conforma a tale impostazione.
3. Innovus individua come **canale principale** la piattaforma informatica dedicata, in quanto soluzione maggiormente idonea ad assicurare riservatezza, continuità di dialogo, tracciabilità del seguito e ordinata conservazione documentale.
4. Le specifiche tecniche del canale, gli indirizzi, i recapiti e le modalità concrete di accesso sono indicati in apposito avviso organizzativo allegato alla presente Procedura o pubblicato nei canali interni ed esterni della Società.

Art. 7

Contenuto minimo della segnalazione

1. La segnalazione, per essere utilmente trattata, deve essere quanto più possibile circostanziata e contenere elementi idonei a consentire la comprensione dei fatti e l'avvio del seguito istruttorio.
2. In particolare, è opportuno che la segnalazione indichi, ove conosciuti: a) il contesto in cui i fatti si sono verificati; b) la descrizione dei fatti e delle condotte; c) i soggetti coinvolti o comunque informati; d) il periodo temporale di riferimento; e) la documentazione o gli elementi di supporto disponibili; f) l'eventuale esistenza di ulteriori testimoni o fonti di riscontro.
3. La mancanza di alcuni elementi non impedisce, di per sé, la trattazione della segnalazione, purché i fatti risultino sufficientemente determinati o determinabili.

Art. 8

Segnalazioni anonime

1. Innovus può considerare le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno alla stregua di segnalazioni ordinarie, purché tale soluzione sia prevista dalla presente Procedura e purché la segnalazione risulti sufficientemente circostanziata.
2. Le Linee guida ANAC chiariscono che i soggetti del settore pubblico e privato **possono** trattare le segnalazioni anonime come segnalazioni ordinarie, laddove lo prevedano nei propri atti o regolamenti interni. La presente Procedura adotta espressamente tale soluzione.
3. Le segnalazioni anonime prive di contenuto circostanziato o manifestamente generiche possono essere archiviate senza seguito, ferma restando la loro conservazione secondo i criteri interni di tracciabilità.
4. Qualora una segnalazione inizialmente anonima consenta successivamente l'identificazione del segnalante e ricorrano i presupposti di legge, alla persona segnalante si applicano le tutele previste dal d.lgs. 24/2023.

Art. 9

Ricezione della segnalazione e avviso di ricevimento

1. Il Gestore delle segnalazioni, una volta ricevuta la segnalazione, ne verifica la corretta acquisizione e provvede a registrarla secondo modalità riservate e tracciate.
2. Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 24/2023, alla persona segnalante è trasmesso un **avviso di ricevimento entro sette giorni** dalla data di ricezione, salvo che ciò possa pregiudicare la riservatezza o salvo che la segnalazione sia stata presentata in forma anonima e non consenta interlocuzione.

3. L'avviso di ricevimento non comporta alcuna valutazione anticipata circa fondatezza o ammissibilità della segnalazione.

Art. 10

Valutazione preliminare di ammissibilità

1. Ricevuta la segnalazione, il Gestore procede a una valutazione preliminare di ammissibilità, volta a verificare: a) se la segnalazione rientri nell'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina; b) se il contenuto presenti un sufficiente grado di determinatezza; c) se sussistano elementi minimi per un seguito istruttorio; d) se la segnalazione non sia manifestamente infondata, generica o estranea alla finalità del canale.
2. In questa fase il Gestore può richiedere al segnalante, se identificato e contattabile, chiarimenti o integrazioni.
3. Le Linee guida ANAC valorizzano in modo espresso la distinzione tra verifica preliminare di ammissibilità e fase di "seguito" istruttorio.

Art. 11

Seguito istruttorio

1. Quando la segnalazione è ritenuta ammissibile, il Gestore avvia il seguito istruttorio, che consiste nell'insieme delle attività necessarie a valutare i fatti segnalati, la loro plausibilità, la loro rilevanza organizzativa e l'eventuale necessità di attivare misure correttive, disciplinari, organizzative o di ulteriore approfondimento.
2. Il seguito può comprendere: a) acquisizione di documenti; b) richieste di chiarimenti al segnalante; c) audizione di soggetti coinvolti o informati; d) richiesta di informazioni alle funzioni aziendali competenti; e) coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza o di consulenti specialistici, nei limiti di competenza; f) proposta di misure correttive o disciplinari; g) archiviazione motivata, ove non emergano elementi sufficienti.
3. Il seguito deve essere svolto in modo imparziale, riservato, proporzionato e documentato.

Art. 12

Riscontro alla persona segnalante

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 24/2023, il Gestore fornisce alla persona segnalante un **riscontro entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
2. Il riscontro non implica necessariamente la definizione conclusiva dell'istruttoria, ma deve informare il segnalante sul seguito dato o che si intende dare alla segnalazione, nei limiti compatibili con la riservatezza, con il segreto istruttorio e con la tutela degli altri soggetti coinvolti.

Art. 13

Riservatezza e separazione delle informazioni

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione è protetta nei limiti e secondo le modalità previste dal d.lgs. 24/2023.
2. La documentazione relativa alla segnalazione è conservata in modo separato, riservato e accessibile solo ai soggetti autorizzati.

3. Il Gestore, l'OdV e i soggetti eventualmente coinvolti nell'istruttoria sono tenuti a rigorosi obblighi di riservatezza.
4. Ogni violazione della riservatezza è valutata ai fini del Sistema disciplinare e, se del caso, delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 14

Divieto di ritorsione e tutela della persona segnalante

1. È fatto divieto di adottare atti o comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti della persona segnalante per motivi collegati, anche indirettamente, alla segnalazione.
2. L'art. 17 del d.lgs. 24/2023 vieta espressamente le ritorsioni; l'art. 19 prevede la nullità degli atti adottati in violazione di tale divieto, inclusi il licenziamento ritorsivo, il mutamento di mansioni e ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro.
3. La Società tutela il segnalante anche mediante: a) riservatezza dell'identità; b) separazione dei soggetti istruttori dai processi coinvolti; c) monitoraggio di eventuali misure pregiudizievoli successive alla segnalazione; d) attivazione del Sistema disciplinare nei confronti dei responsabili di ritorsioni.

Art. 15

Condizioni di protezione

1. Le tutele previste dalla presente Procedura e dal d.lgs. 24/2023 si applicano quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, e in particolare quando la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che rientrassero nell'ambito oggettivo della disciplina.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della protezione, purché sussistano le condizioni di legge.

Art. 16

Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave

1. Quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave, le tutele previste dal d.lgs. 24/2023 non si applicano.
2. In tali casi la Società applica, ove ne ricorrano i presupposti, le misure disciplinari previste dal proprio Sistema disciplinare.
3. Restano ferme le segnalazioni rivelatesi infondate ma effettuate in buona fede, che non danno luogo, di per sé, a responsabilità del segnalante.

Art. 17

Rapporti con l'Organismo di Vigilanza

1. Il Gestore delle segnalazioni opera in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, secondo un modello di raccordo stabile ma rispettoso della distinzione tra gestione del canale e vigilanza sul Modello.
2. Il Gestore trasmette all'OdV: a) flussi periodici, in forma depersonalizzata o comunque conforme alla riservatezza, sul numero, tipologia e stato delle segnalazioni; b) informative tempestive sui casi che incidono direttamente sul Modello 231, sulle Parti speciali, sulla sicurezza, sull'ambiente, sui conflitti di interesse, sui rapporti con la PA o su altre aree sensibili.

3. Quando la segnalazione riguardi l'OdV, uno dei suoi componenti o il Gestore delle segnalazioni, si applica il canale alternativo previsto dall'articolo seguente.

Art. 18

Canale alternativo in caso di coinvolgimento del Gestore o di impossibilità di utilizzare il canale ordinario

1. Quando la segnalazione riguardi il Gestore delle segnalazioni, ovvero quando il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che l'utilizzo del canale ordinario comprometta la riservatezza o l'imparzialità della gestione, la segnalazione può essere presentata tramite **canale alternativo** a un diverso soggetto, nominato dalla Società e dotato dei medesimi requisiti di autonomia, imparzialità, professionalità e riservatezza.
2. Questa soluzione è coerente con le indicazioni ANAC, che evidenziano l'esigenza di predisporre, specie nelle società di minori dimensioni dotate di MOG 231, un'alternativa al canale ordinario quando l'autore del fatto segnalato sia il gestore delle segnalazioni o quando vi sia altrimenti rischio di ineffettività del sistema.
3. Il nominativo o il ruolo del soggetto alternativo è indicato nell'atto organizzativo di nomina e nei documenti di pubblicità del canale.

Art. 19

Segnalazioni esterne, autorità giudiziaria e divulgazione pubblica

1. Resta ferma la facoltà della persona segnalante di rivolgersi al canale esterno ANAC, all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero di procedere a divulgazione pubblica, nei casi e alle condizioni previsti dal d.lgs. 24/2023.
2. La presente Procedura disciplina esclusivamente il canale interno, ferma la piena conoscibilità, da parte dei destinatari, delle ulteriori tutele e opzioni previste dalla legge. ANAC mantiene un canale esterno e ne disciplina il funzionamento con proprie delibere e linee guida.

Art. 20

Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

1. I dati personali trattati nell'ambito della presente Procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla ricezione, gestione e seguito delle segnalazioni e secondo criteri di minimizzazione, pertinenza, riservatezza e limitazione dell'accesso.
2. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
3. La documentazione è conservata per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e degli eventuali procedimenti conseguenti, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge.
4. La Società adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire integrità, riservatezza e tracciabilità degli accessi alla documentazione.

Art. 21

Procedimenti disciplinari e rimedi conseguenti alla segnalazione

1. Quando dal seguito della segnalazione emergano fatti idonei a integrare violazioni del Modello, del Codice etico, della presente Procedura o di altre regole interne, la Società attiva il procedimento disciplinare o i rimedi contrattuali previsti dal proprio Sistema disciplinare.

2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le regole proprie della categoria di destinatario coinvolta, nel rispetto del contraddittorio, della legge e del Sistema disciplinare della Società.
3. Le violazioni della presente Procedura, incluse la ritorsione, l'ostacolo alla segnalazione e la violazione della riservatezza, sono soggette alle sanzioni interne e, ove ne ricorrano i presupposti, alle sanzioni amministrative ANAC previste dall'art. 21 del d.lgs. 24/2023.

Art. 22

Pubblicità, diffusione e formazione

1. La presente Procedura è resa conoscibile ai destinatari mediante: a) pubblicazione nei canali aziendali interni; b) pubblicazione, ove opportuno, sul sito internet della Società; c) consegna o comunicazione ai dipendenti, ai collaboratori e ai terzi rilevanti; d) richiamo nei contratti e nelle clausole 231.
2. Innovus assicura adeguata formazione ai soggetti interni sulla disciplina whistleblowing, sul funzionamento del canale, sulle tutele del segnalante e sui doveri di collaborazione.
3. La pubblicità e la formazione costituiscono elementi essenziali di effettività del sistema.

Art. 23

Monitoraggio, riesame e aggiornamento della Procedura

1. La presente Procedura è periodicamente monitorata e riesaminata, anche alla luce: a) delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza; b) delle criticità emerse nella gestione delle segnalazioni; c) delle modifiche normative o regolatorie; d) degli aggiornamenti ANAC; e) dell'evoluzione dell'assetto organizzativo della Società.
2. La Procedura è aggiornata con atto dell'organo competente della Società.

Art. 24

Coordinamento con il Modello 231

1. La presente Procedura costituisce allegato e parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Innovus S.r.l.
2. Essa deve essere letta congiuntamente: a) alla Parte generale del Modello; b) alle Parti speciali; c) al Codice etico; d) al Sistema disciplinare; e) al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
3. In caso di necessità interpretativa, prevale la disciplina più specifica, fermo restando il coordinamento sistematico unitario.

Art. 25

Approvazione, entrata in vigore e clausola finale

1. La presente Procedura è approvata dall'Amministratore unico di Innovus S.r.l. con atto separato o contestuale all'adozione o aggiornamento del Modello 231.
2. La Procedura entra in vigore dalla data indicata nell'atto di approvazione.
3. Dalla medesima data, essa è vincolante per tutti i destinatari.

Innovus S.r.l. - L'Amministratore unico

Visto il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24; visto il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; visto il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società; visti il Codice etico, il Sistema disciplinare e il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza; ritenuto necessario adottare una procedura interna di whistleblowing conforme alla normativa vigente e coordinata con il Modello 231;

approva

la presente **Procedura whistleblowing di Innovus S.r.l.**, composta da n. 25 articoli, quale allegato del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001, disponendone l'entrata in vigore dalla data della presente determinazione e la diffusione a tutti i destinatari nelle forme previste dal Modello.

Luogo, data

L'Amministratore unico

ASSOCIATO



INNOVUS S.r.l.
Via Montano snc – Pal. Agi Center
81059 Caianello (CE)

C.F. e P.IVA 04014770616
REA CE 291746
C.S. € 60.000,00 i.v.

T./Fax +39 0823 1830092
e-mail: info@innovus.it
Web www.innovus.it